

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 05-08-2009, n. 7900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2006, proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Pavia, Sonia Santoro, con domicilio eletto presso Lucia Fazi in Roma, via Banco di Santo Spirito, 3;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 774/2005 del 9.12.2005 con cui il Capo della Cancelleria Consolare di Tirana ha comunicato il diniego del visto per il reingresso nel territorio italiano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2009 il dott. Floriana Rizzetto, nessuno presente per le parti in causa;

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso il ricorrente, cittadino albanese, impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di cui alla nota prot. 774/2005 del 9.12.2005 con cui il Capo della Cancelleria Consolare di Tirana ha comunicato il diniego del visto per il reingresso nel territorio italiano.

Detto provvedimento è motivato con riferimento al decreto di rigetto dell'istanza di emersione di lavoro irregolare ex art. 33 della legge n. 189/2002, adottato dal Prefetto di Roma il 27.10.2003, in considerazione di alcuni precedenti penali per reati rientranti nelle ipotesi contemplate dagli artt. 380 e 381 c.p.p. aventi natura ostativa ai sensi dell'art. 33 della predetta legge.

In adempimento agli incumbenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. 421/06, l'Amministrazione ha depositato la nota della Questura di Roma del 21.10.2003 in cui detti precedenti, posti a fondamento dell'atto di diniego impugnato, sono meglio specificati, consistendo in sentenza di condanna per furto del 12.11.1998, sentenza del 5.12.1996 di condanna per oltraggio, resistenza, violenza e lesioni personali; sentenza del 2.11.1994 e per furto ed inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri.

La resistente ha contestualmente depositato altresì il certificato del casellario giudiziale da cui risulta che il ricorrente è stato condannato nel luglio del 1995 per associazione a delinquere, fabbricazione non autorizzata di armi e detenzione abusiva di armi in concorso, oltre che per ricettazione; nell'ottobre 1996 per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale in concorso; nell'aprile 2003 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il ricorso è affidato a motivi riconducibili ai seguenti:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 co. 2 del d.lvo n. 286/98. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) Violazione del diritto di difesa.

In sintesi il ricorrente evidenzia che l'atto di diniego impugnato risulta privo di motivazione, in quanto si limita al mero richiamo del motivo ostativo di cui all'art. 4 co. 2 del d.lvo n. 286/98, senza tener conto delle esigenze familiari e delle possibilità di inserimento lavorativo prospettate dal medesimo; mancanza di motivazione che avrebbe impedito al ricorrente di difendere adeguatamente la propria posizione.

Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.

.Con ordinanza n. 3562 del 21.6.2006 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria cui ci si è riferiti in precedenza.

All'udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L'art. 4 del D.Lgs. 2571998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al terzo capoverso sancisce che: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

In adempimento agli incumbenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. 421/06, l'Amministrazione ha infatti depositato la nota della Questura di Roma del 21.10.2003 in cui detti

precedenti, posti a fondamento dell'atto di diniego impugnato, sono meglio specificati, consistendo in sentenza di condanna per furto del 12.11.1998, sentenza del 5.12.1996 di condanna per oltraggio, resistenza, violenza e lesioni personali; sentenza del 2.11.1994 e per furto ed in osservazione delle norme sul soggiorno degli stranieri.

La resistente ha altresì contestualmente depositato il certificato del casellario giudiziale da cui risulta che il ricorrente è stato condannato nel luglio del 1995 per associazione a delinquere, fabbricazione non autorizzata di armi e detenzione abusiva di armi in concorso, oltre che per ricettazione; nell'ottobre 1996 per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale in concorso; nell'aprile 2003 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Risulta perciò incontestabile che il ricorrente ha subito condanne per reati aventi valenza ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, tra i quali rientrano, senza alcun dubbio quelle attinenti alla violazione della disciplina in materia stupefacenti, espressamente contemplati quali causa preclusiva dal testo unico sugli stranieri.

Non vi è pertanto dubbio che, in presenza di tali sentenze di condanna per reati aventi natura ostativa al rilascio del provvedimento richiesto, il diniego del medesimo rappresentava, per l'Amministrazione, un atto dovuto.

Ne discende, attesa la natura vincolata dell'atto impugnato, che questo non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso dalla determinazione negativa in concreto adottata e pertanto non è suscettibile di annullamento, ai sensi dell'art. 21octies co. 2, aggiunto dalla legge n. 15/05 alla legge n. 241/90, certamente applicabile nel caso in esame, giacché la norma opera sul piano della sanatoria in sede processuale dell'atto annullabile ed il difetto di motivazione costituisce indiscutibilmente uno di quei vizi formali che, nel caso di attività vincolata, giustificano la non annullabilità del provvedimento (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 01 dicembre 2006, n. 1614).

Nella fattispecie peraltro è da escludersi, in radice, che la mancata specifica menzione dei precedenti penali del ricorrente possa aver impedito al ricorrente di comprendere la motivazione dell'atto impugnato, dovendosi presumere che lo stesso fosse ben a conoscenza delle sentenze di condanna pronunciate (non in contumacia) nei suoi confronti, né può ritenersi che tale omissione possa aver leso il suo diritto di difesa che avrebbe ben potuto essere esercitato, mediante la formulazione di motivi aggiunti, a seguito della produzione documentale dell'Amministrazione; ipotesi che nella fattispecie non si è verificata.

Dalla natura vincolata dell'attività amministrativa in questione, discende altresì che la Cancelleria Consolare non poteva, in presenza di sentenze di condanna per reati ostativi ex lege al rinnovo del permesso di soggiorno, disattendere la vincolante previsione normativa soprarichiamata e concedere il visto, al fine di tutelare l'unità del nucleo familiare dell'interessato.

La norma invocata dal ricorrente non consente, infatti, all'autorità amministrativa di derogare ai requisiti negativi prescritti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 286/1998, in presenza di seri motivi familiari, quanto piuttosto attribuisce al Tribunale per i minorenni, ove ravvisi gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, il potere, ai sensi dell'art.31, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, "anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

In altri termini, il ricorrente potrà eventualmente far valere davanti al Tribunale per i minorenni il diritto all'unità del proprio nucleo familiare, ma tali esigenze familiari non impediscono all'Autorità consolare - in mancanza di determinazioni assunte dal suddetto Tribunale ed in mancanza, soprattutto di una pronuncia di riabilitazione - di adottare i provvedimenti di sua competenza in materia d'ingresso, soggiorno ed allontanamento dei cittadini extracomunitari dal territorio dello Stato.

Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre fra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.  
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese, diritti ed onorari compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Renzo Conti, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore